



COMUNE DI SANTHIA
PROVINCIA DI VERCELLI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 12/03/2015

INDICE

| | |
|---------|---|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento |
| Art. 2 | Consultazione Associazioni di categoria |
| Art. 3 | Modalità di svolgimento dell'attività |
| Art. 4 | Procedure di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) |
| Art. 5 | Subingresso |
| Art. 6 | Sospensione e cessazione dell'attività |
| Art. 7 | Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate |
| Art. 8 | Orari ed obbligo di esposizione |
| Art. 9 | Vigilanza |
| Art. 10 | Sanzioni |
| Art. 11 | Norme transitorie |

Art. 1 Oggetto del Regolamento

L'attività di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, anche avvalendosi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 Consultazione Associazioni di categoria

E' prevista la consultazione preventiva delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie degli Acconciatori in merito alla redazione del Regolamento, sue modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. L'apertura di un nuovo esercizio di acconciatore oppure il trasferimento di sede o la modifica dell'attività è subordinata alla presentazione, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e succ. mm. e ii., allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio, di una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell' art. 19 della legge 241/1990 e succ. mm. e ii., a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- regolare costituzione della società ed iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;
- rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature stabiliti dalla vigente normativa;
- conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed edilizi;
- possesso del requisito professionale ai sensi della vigente normativa;
- disponibilità dei locali;

2. Per ogni sede dell' impresa esercente l'attività di acconciatore deve essere designato un differente direttore tecnico in possesso della qualifica professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell' impresa. Il direttore tecnico deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla S.C.I.A. e garantire la presenza nell' esercizio durante l'orario di apertura.

3. Qualora a seguito di recesso, esclusione od altra causa vengano a mancare i soci in possesso della qualifica professionale per l'attività autorizzata, la stessa è sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 6.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nello stesso esercizio, alle condizioni di cui al presente regolamento e previa presentazione di un'unica segnalazione certificata

di inizio attività, purché i locali destinati alle rispettive attività, siano distinti e separati. In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione, fatta salva la normativa sanitaria ed i locali ad uso comune.

5. In caso di sub-ingresso in azienda esercente l'attività di acconciatore ed estetista, la Scia di subingresso è subordinata alla presenza di entrambe le qualifiche professionali. Qualora manchi una delle due qualifiche professionali richieste è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito oppure senza che sia stata presentata apposita SCIA quest'ultima decade.

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie.

Art. 4 Procedure di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. All'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività devono sussistere i requisiti di cui all' articolo 3, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.

2. In caso di presenza di tutti i requisiti richiesti e della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. Qualora le verifiche effettuate sulle autocertificazioni relative ai requisiti ne rilevino l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto all'esercizio dell'attività, con la segnalazione agli organi competenti della presenza di false dichiarazioni.

3. Tutti i procedimenti amministrativi relativi all'attività di acconciatore, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell' art. 10 comma 2 della Legge 2 aprile 2007 n. 40.

Art. 5 Subingresso

1. Qualora non vi sia modifica dei locali che incida sui requisiti di carattere igienico-sanitario o urbanistico-edilizi, il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinato alla presentazione di una S.C.I.A. al S.U.A.P. secondo la normativa vigente.

Art. 6 Sospensione e cessazione dell'attività

1. Qualora vengano a mancare i requisiti previsti per l' esercizio dell'attività oppure l'attività sia svolta in contrasto con la vigente normativa, il Comune invita il titolare ad adeguarsi eliminando le carenze riscontrate entro un periodo da definire che decorre dalla data di notifica del provvedimento. Se al termine di detto periodo non si è provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune ordina la sospensione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

2. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al Comune tramite il SUAP.

Art. 7 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

1. L'attività oggetto del presente regolamento deve rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria riportati in allegato.

Art. 8 Orari ed obbligo di esposizione

1. Ferma restando la necessità del rispetto di quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro, l'orario di apertura viene determinato con apposita ordinanza sindacale.
2. E' fatto obbligo di comunicare preventivamente l'orario prescelto all'ufficio Commercio del Comune e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di cartelli o altri mezzi idonei ben visibili all'esterno dell'esercizio.

Art. 9 Vigilanza

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento e della normativa vigente, il Comune, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e qualsiasi altra autorità competente, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui viene esercitata l'attività.

Art. 10 Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Art. 11 Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

REGOLAMENTO ACCONCIATORI

IDONEITÀ IGIENICO - SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI TECNICI.

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di acconciatore devono avere i requisiti dimensionali, igienici e impiantistici di seguito indicati:
 - a) superficie minima dei locali da adibire all'esercizio dell'attività (esclusi i locali accessori quali servizi, ripostigli, ingressi, sale di attesa ecc.) : mq. 15,00 per un solo posto di lavoro e mq. 4,00 in più per ogni posto di lavoro oltre al primo. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio. In caso di abbinamento nello stesso locale dell'attività di acconciatore e dell'attività di estetica devono sussistere i valori minimi per entrambe le tipologie, con la sola eccezione relativa all'attività di estetica limitata a prestazioni semplici di manicure e pedicure, per la quale è sufficiente una superficie minima di mq. 9,00;
 - b) altezza dei locali adibiti all'attività non inferiore a m. 3,00. Eventuali deroghe potranno essere concesse dopo valutazione delle caratteristiche strutturali in rapporto alle lavorazioni svolte e al numero di addetti; in ogni caso l'altezza non potrà essere inferiore a m. 2,70;
 - c) superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, nei locali privi di finestre dotati di porta vetrata deve essere assicurata un'aerazione naturale mediante aperture tipo vasistas eventualmente integrata da un'aerazione forzata a consentire un adeguato numero di ricambi/ora. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale.
2. Gli esercizi devono essere dotati di idoneo servizio igienico ad uso esclusivo e di ripostiglio. I servizi igienici interni all'esercizio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort, sia alla necessità di una rapida pulizia. Sono ammessi in particolari casi (Centri Storici) anche servizi igienici esterni all'esercizio..
3. Tutti i servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - a. pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide e impermeabili;
 - b. pareti ricoperte di piastrelle o idoneo materiale lavabile fino all'altezza di m. 2,00.
 - c. gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antilatrina ventilata con porta di accesso provvista di chiusura a molla.
4. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla L. 3.5.1990, n. 46 e s.m.i..
5. Nei locali ad uso dell'esercizio e in quelli accessori, i pavimenti devono essere rivestiti di piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile idrorepellente, fino a m. 2,00, con esclusione delle tappezzerie in carta. Gli angoli di raccordo fra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.
6. Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica, acciaio inossidabile o resina, essi devono essere dotati di acqua corrente potabile calda e fredda con condotte di scarico munite di sifone ad acqua o di altri sistemi equivalenti, e allacciati alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con

dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

7. Gli esercizi nei quali si usino sostanze volatili tossiche o infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti, dovrà essere altresì prevista un'aerazione forzata localizzata per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.
8. Le acque reflue provenienti dall'attività in oggetto devono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, 2° comma, punto B, della L.R. 26.3.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
9. L'effettuazione di lavori che comportino variazione del numero o nella destinazione dei locali, deve essere preventivamente comunicata al fine della verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari.

OBBLIGHI DEL TITOLARE IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA

1. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per il deposito della biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta dei rifiuti. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale dove posizionare tali contenitori.
2. Tutti gli esercizi devono essere forniti:
 - a. di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere ricambiata a ogni servizio;
 - b. di rasoi, forbici, pennelli e accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoratori.
3. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso; dovrà altresì essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
4. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia-capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.
5. All' esercente incombe altresì l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
 - a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e sanificati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare abbigliamento da lavoro in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente

le mani con acqua e sapone o soluzione disinfettante;

- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere sempre utilizzata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia; i rasoi e gli altri strumenti taglienti devono essere di tipo monouso; le lame devono essere spaccettate al momento dell'uso alla vista del cliente, per gli altri utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi una sterilizzazione a mezzo di calore (a vapore mediante autoclave a 121° per almeno 20 minuti o sterilizzazione a secco in stufa a 180° per 1 ora) o di raggi ultravioletti;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione. Pinze o altri strumenti possono essere disinfettati mediante immersione in soluzione disinfettante (preferibilmente ipoclorito di sodio, secondariamente alcol denaturato 70%);
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale di una certa entità è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- k) le spazzole che servono per i capelli devono essere lavate disinfettate dopo ogni servizio;
- l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è proibito l'uso di piumini;
- m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con guanti monouso;
- n) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare nocive devono essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- q) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori protettivi;
- r) lo smaltimento di rifiuti deve essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE SUI MALATI E SUI DECEDUTI PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE.

1. Fermo restando il divieto dell'esercizio in forma ambulante, l'attività di acconciatore è consentita presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, oltre che presso il domicilio dell'esercente o del cliente, purché l'esercente si uniformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.
2. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche al letto degli ammalati purché non di malattie infettive in fase contagiosa, previo parere in merito della competente Autorità sanitaria.
3. L'attività di acconciatore può essere consentita, a richiesta degli aventi titolo, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e previo parere in merito della competente Autorità sanitaria.
4. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono inoltre essere disinfettati dopo il singolo uso; quelli destinati al trattamento dei malati devono essere riservati a tale uso esclusivo.

REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente nel rispetto del presente regolamento e qualora risponda, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:
 - a. locali:
 - devono essere completamente indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 6 per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Con riferimento alle altre caratteristiche igieniche dei locali, si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.
 - b. impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:
 - deve essere installato almeno un lavabo in maiolica, smalto o in altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L., su parete piastrellata fino a m. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di m. 0,30.
2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 6, commi 6 e 7, ed all'art. 7, commi 2, 4, 5 devono essere rispettate.
3. Per gli esercizi a domicilio già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente normativa è consentito il mantenimento dello stato attuale dei locali adibiti all'attività limitatamente all'obbligo della separazione dell'ingresso e dei servizi igienici ed alla possibile pavimentazione in linoleum o in legno verniciato (esclusi quelli dei servizi igienici) purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO- SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per quanto riguarda i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.